

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Andrea VILLA

Genova, 6 novembre 2014

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri  
Gabriella Allodi  
Simone Bacchieri  
Simona Bacco  
Guglielmo Brodasca  
Cinzia Calapai  
Pietro Cappa  
Stefania Caretto  
Andrea Chiodi  
Alice Finamore  
Andrea Frassinetti  
Giovanna Galardi  
Valentina Ganzarolli  
Laura Giuliano  
Monica Guidotti  
Camilla Lonoce  
Paolo Mandarino  
Daniela Martino  
Valentina Menini  
Cristiano Merli  
Angela Muscau  
Tony Prata  
Paolo Prosdocimi  
Isabella Rovina  
Luca Russo  
Alessandro Sapia  
Silvia Traverso  
Nicola Tonelli  
Maria Grazia Vantaggiato

**CIRCOLARE N. 13 / 2014**

**Oggetto: Novità fiscali e agevolative del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116 (c.d. "DL competitività")**

## 1 PREMESSA

Il DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. "decreto competitività"), entrato in vigore il 25.6.2014, è stato convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 116, in vigore dal 21.8.2014.

Di seguito si segnalano alcune novità in materia fiscale e di agevolazioni.

## 2 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI

Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive nel territorio italiano.

### 2.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

I nuovi investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.

Sono esclusi gli investimenti:

- di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro;
- aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati;
- relativi a immobili strumentali o autovetture.

Via Santa Radegonda, 11  
20121 Milano  
T +39 02 7211751  
F +39 02 72117575  
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
F +39 010 5532460  
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12  
10121 Torino  
T +39 011 5119101  
F +39 011 5920226  
studio.torino@stlex.it  
CF/P.IVA 03022160109  
www.stlex.it

## **2.2 AMBITO TEMPORALE**

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) al 30.6.2015.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR. Pertanto, per l'acquisto di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

## **2.3 CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), beneficiando dell'agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

## **2.4 CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in commento:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; la prima quota del credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall'1.1.2016;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato.

Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuo relativo all'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.

## **2.5 REVOCA**

È prevista la revoca del credito d'imposta:

- se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto; in pratica, per i soggetti "solari", i beni acquistati nel periodo 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell'impresa fino al 31.12.2015;
- nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dell'Italia, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

## **2.6 RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

Il credito d'imposta in commento è, in linea di principio, cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici.

### ***Cumulabilità con la "Nuova Sabatini"***

Con specifico riferimento alla c.d. "Nuova Sabatini" (art. 2 del DL 69/2013 convertito), l'art. 7 del DM 27.11.2013 dispone che per le imprese appartenenti a settori diversi da quelli agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*", a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del regolamento comunitario n. 800/2008. Particolari regole di cumulo sono invece previste per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

In relazione ai nuovi investimenti, le imprese interessate potrebbero quindi fruire cumulativamente, seppur nel rispetto dei suddetti limiti:

- del credito d'imposta in esame;
- dei contributi in conto interessi relativi a finanziamenti agevolati, per effetto della "Nuova Sabatini".

## **3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)**

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE).

### **3.1 POTENZIAMENTO DELL'ACE PER I SOGGETTI QUOTATI**

È previsto il potenziamento dell'ACE per le società che si quotino in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), riconoscendo un incremento del 40% della variazione in aumento di capitale proprio per il periodo d'imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi; per i periodi d'imposta ancora successivi la variazione in aumento è determinata senza tener conto del suddetto incremento. In ogni caso, anche a seguito dell'incremento del 40%, l'importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio per il quale viene determinata l'imposta.

Tale misura di favore si applica alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014). Tuttavia, la misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **3.2 ECCEDENZIA ACE UTILIZZATA COME CREDITO D'IMPOSTA AI FINI IRAP**

Per tutti i soggetti beneficiari dell'ACE, accanto alla possibilità di riportare l'eccedenza ACE a valere sui redditi degli anni successivi, viene prevista la facoltà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (quindi dal periodo d'imposta 2014, per i soggetti "solari"), di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d'imposta per incapienza del reddito complessivo netto.

Tale credito d'imposta è utilizzabile:

- in cinque quote annuali di pari importo;
- in diminuzione dell'IRAP dovuta in ciascun esercizio.

Al fine di determinare la misura del credito d'imposta in commento, i soggetti IRES applicano l'aliquota del 27,5%, mentre i soggetti IRPEF applicano le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

## **4 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

In materia di IVA:

- vengono escluse dal regime di esenzione le prestazioni di servizi rese dal servizio postale universale, qualora le condizioni siano state negoziate individualmente;
- viene riconosciuta la detraibilità dell'IVA relativa alle manifestazioni i cui premi siano costituiti da "buoni sconto" da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso i buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta;
- viene stabilito che il contributo ambientale per il recupero di pneumatici fuori uso costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita e, dunque, è assoggettato ad IVA.

#### **4.1 DETRAIBILITÀ DELL'IVA "A MONTE" PER LE MANIFESTAZIONI A PREMIO COSTITUITE DA "BUONI SCONTO"**

Il legislatore, introducendo la lett. c-bis) all'art. 6 del DPR 26.10.2001 n. 430, ha escluso dal regime dei concorsi e delle operazioni a premio anche le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.

Di conseguenza, per le suddette manifestazioni a premio, viene meno il regime di indetraibilità dell'IVA afferente l'acquisto di beni o servizi, previsto dall'art. 19 co. 2 del DPR 633/72.

#### **5 RIDUZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER L'ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Dall'1.1.2015, la tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni:

- la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo le seguenti percentuali di riduzione:

<b>Periodo residuo (anni)</b>	<b>Percentuale di riduzione dell'incentivo</b>
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

- fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura; le percentuali di rimodulazione saranno stabilite con un successivo DM attuativo;
- fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, l'incentivo è ridotto in misura pari:

- al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW;
- al 7%, per gli impianti con potenza superiore a 500 kW e fino a 900 kW;
- all'8%, per quelli con potenza superiore a 900 kW.

#### **5.1 TERMINE PER COMUNICARE L'OPZIONE AL GSE**

L'opzione prescelta deve essere comunicata dall'operatore:

- al Gestore dei servizi energetici spa (GSE);
- entro il 30.11.2014.

#### **5.2 EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE**

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica la terza opzione sopra riportata.

\*\*\*\*

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.**

**Studio Legale Tributario**